



# **STATUTO DI MUNUS-ONLUS FONDAZIONE DI COMUNITÀ DI PARMA**

## **Articolo 1 – Costituzione e denominazione**

1. È costituita, "MUNUS - Fondazione di Comunità di Parma" (di seguito indicata anche semplicemente come Fondazione).
2. L'acronimo ONLUS dovrà essere utilizzato in qualsiasi segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico, qualora la Fondazione venga riconosciuta tale a seguito di apposita istanza.

## **Articolo 2 – Sede e Durata**

1. La Fondazione ha sede in Parma.
2. La Fondazione ha durata illimitata.

## **Articolo 3 – Natura, scopo e attività**

1. La Fondazione è persona giuridica di diritto privato, con piena autonomia statutaria e gestionale, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale, principalmente nell'ambito territoriale della Provincia di Parma.
2. La Fondazione ispira la propria azione ai seguenti principi:
  - assoluta indipendenza da istituzioni politiche, pubbliche, religiose, sindacali ed economiche;
  - accoglienza di ogni contributo, anche solo morale, da parte della cittadinanza e della comunità;



- amministrazione improntata alla massima trasparenza e costantemente illustrata al pubblico con i più idonei strumenti di comunicazione;
- gratuità delle cariche;
- considerazione obiettiva delle necessità di intervento su tutto il territorio della Provincia di Parma.

3. La Fondazione svolge attività di beneficenza ed in particolare:

- a) promuove la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata in beneficenza per il finanziamento di attività di solidarietà sociale;
- b) promuove la costituzione di Fondi Patrimoniali Destinati finalizzati a sostenere i progetti e le iniziative di cui alla successiva lettera c);
- c) finanzia progetti ed iniziative, in particolare nei settori relativi alle attività di beneficenza come individuate all'art. 30, comma 4 del D.L. 185/2008, convertito nella legge n. 22/2009 che ha introdotto il comma 2 bis all'art. 10 del D.L.gs. n. 460/1997, attraverso la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale della Fondazione o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del D.L.gs. n. 460/1997, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale;
- d) promuove una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità del territorio, anche attraverso ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici;
- e) assiste coloro che intendono donare, operando per rimuovere gli ostacoli culturali, amministrativi, legali e fiscali alla diffusione di una cultura della donazione, offrendo anche la possibilità di costituire al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche.

Scopo della Fondazione è la promozione del dono e delle donazioni. La Fondazione intende aiutare tutti coloro che desiderano destinare risorse al perseguimento di finalità di utilità sociale. Partendo dagli ideali, dalla disponibilità e dalle necessità del donatore, ma anche dalle sue caratteristiche



soggettive (persona, impresa, ente) essa può proporre un ventaglio di soluzioni. In particolare, la Fondazione può aiutare il donante nella costituzione di un fondo, sia esso permanente o temporaneo, o nel finanziamento di specifiche iniziative. Attraverso la costituzione di un fondo il donante può gestire e dare continuità, anche in via permanente, alla propria attività filantropica

In particolare la Fondazione per il raggiungimento dei suoi scopi può:

- promuovere la raccolta occasionale di risorse economiche da erogare - unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio - a favore di progetti e iniziative di cui alle sopra indicate finalità;
- ricevere ed accettare lasciti testamentari e donazioni tra vivi;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque dalla medesima posseduti o legittimamente detenuti, nonché affidare a terzi servizi specifici;
- promuovere e organizzare, quali attività connesse, manifestazioni, convegni, incontri nonché, a titolo gratuito, seminari e corsi di formazione rivolti ai propri operatori, favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori, il pubblico e organismi nazionali e internazionali;
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima.

4. La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività connesse di tipo accessorio a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse purché nei limiti consentiti dalla legge.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle elencate all'art. 10, comma 1, lett. a) del D.L.gs. n. 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.



#### **Articolo 4 – Struttura organizzativa**

1. Sono Organi della Fondazione: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Collegio dei Revisori ed il Comitato dei Garanti.

#### **Articolo 5 – Requisiti di professionalità e onorabilità**

1. I membri degli Organi devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità intesi come requisiti di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro.

2. La Fondazione garantisce la presenza nei propri Organi di soggetti portatori di professionalità, competenza e autorevolezza nonché l'adozione di processi di nomina funzionali e trasparenti atti a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà dell'Ente.

3. I componenti del Collegio dei Revisori sono scelti tra soggetti aventi i requisiti professionali per la revisione legale dei conti.

#### **Articolo 6 - Incompatibilità, ineleggibilità, decadenza ed esclusione**

1. Non possono far parte degli Organi della Fondazione coloro che:

a) si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile;

b) siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;

c) abbiano cariche di Governo, siano membri del Parlamento nazionale od europeo, dei Consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e delle rispettive giunte, componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, ricoprano il ruolo di presidente e/o di componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di membri dei consigli di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di presidente e di componenti degli organi delle comunità montane.



2. I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

3. Chi è nominato in un Organo della Fondazione non può contemporaneamente essere membro di altro Organo della Fondazione stessa; il componente di un Organo della Fondazione che assume la carica in un diverso Organo della Fondazione medesima decade automaticamente dal primo incarico.

4. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;

b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio od all'immagine della Fondazione;

c) il sopravvenire di una delle cause di cui al comma 1 del presente articolo non rimosse entro trenta giorni dal suo verificarsi.

5. L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione; contro tale decisione è possibile ricorrere al Comitato dei Garanti, che delibera in via definitiva.

### **Articolo 7 – Verifica delle cause ostative all'incarico.**

1. Chi è nominato in un Organo della Fondazione deve, entro dieci giorni dal ricevimento della notizia della nomina, trasmettere all'Organo di appartenenza una autodichiarazione di presenza dei requisiti di onorabilità ed eleggibilità nonché di insussistenza di cause di incompatibilità e/o ineleggibilità.

2. Nella prima riunione dopo la loro nomina, oppure nella prima riunione dopo la nomina di un nuovo componente effettuata in sostituzione di un precedente membro cessato dall'incarico, ciascun Organo provvede all'esame dei requisiti dei propri componenti e alla conseguente convalida degli eletti.

3. Chi è nominato in un Organo della Fondazione e versò in una situazione ~~originaria o sopravvenuta~~, di incompatibilità, originaria o sopravvenuta e/o di mancanza dei requisiti di onorabilità e di eleggibilità, deve darne senza indugio notizia all'Organo di appartenenza, il quale provvede tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni.

## **Articolo 8 – Sospensione dalle cariche.**

1. È sospeso con effetto immediato dalle cariche ricoperte negli Organi della Fondazione e dall'incarico di Segretario Generale, con provvedimento dell'Organo di appartenenza, e per tutta la durata delle misure applicate, colui in capo al quale si verifichi una delle seguenti fattispecie:

- a) condanna penale anche con sentenza non definitiva;
- b) applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dal d.lgs. 6 settembre 2011 n.159, e successive modifiche e integrazioni;
- c) applicazione di una misura cautelare di tipo personale;
- d) situazione di temporaneo conflitto di interessi con la Fondazione;
- e) instaurazione di una lite con la Fondazione che l'Organo di appartenenza ritenga pregiudizievole per la continuità o l'efficienza o la trasparenza dell'attività della Fondazione stessa;
- f) originaria o sopravvenuta mancanza dei requisiti di onorabilità, compatibilità o eleggibilità, dal giorno in cui tale mancanza si verifica fino all'adozione del provvedimento di decadenza da parte dell'Organo di appartenenza.

2. Chi è nominato negli Organi della Fondazione deve senza indugio segnalare all'Organo di appartenenza la verifica di cause di sospensione, sulle quali l'Organo stesso provvede tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni.

3. Il Consiglio di Amministrazione provvede nei casi in cui gli eventi di cui al comma 1 si verifichino in capo al Segretario Generale.

## **Articolo 9 – Gratuità delle cariche**

1. Tutte le cariche all'interno degli Organi della Fondazione sono esercitate a titolo gratuito.

## **Articolo 10 – Consiglio di Amministrazione**

1. È composto da 7 (sette) membri, così nominati:

a) 2 (due) membri nominati congiuntamente dai primi 10 donatori per entità della donazione fatta a sostegno dell'attività della Fondazione (tanto in conto capitale, quanto in conto esercizio) nei tre esercizi contabili precedenti; qualora non sia possibile individuare donatori nel numero sopra indicato, si farà riferimento ai donatori del precedente triennio;

b) 2 (due) membri nominati congiuntamente dai promotori dei primi 10 Fondi che hanno ricevuto il maggior numero di donazioni (per numero e non per importo) nei tre esercizi contabili precedenti; qualora non sia possibile individuare promotori nel numero sopra indicato, si farà riferimento ai promotori del precedente triennio;

c) 2 (due) membri nominati congiuntamente dal Prefetto di Parma, dal Sindaco del Comune di Parma, dal Presidente della Provincia di Parma o da altro ente che, per riforma della pubblica amministrazione, potrebbe aver sostituito o modificato gli stessi.

d) il Presidente, nominato all'unanimità dai membri del Consiglio di Amministrazione, non all'interno degli stessi (salvo il disposto dell'Articolo 11 – comma 1);

2. È compito del Collegio dei Revisori determinare e stilare le graduatorie di cui al precedente comma 1, lett. a) e b). È compito del Consiglio di Amministrazione comunicare a ciascuno degli aventi diritto la facoltà di esercitare i rispettivi diritti di nomina.

3. Il Consiglio di Amministrazione:

- ha la direzione morale ed amministrativa (ordinaria e straordinaria) della Fondazione;
- dispone dei poteri per l'amministrazione, anche straordinaria del patrimonio, per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie e per la destinazione, nell'ambito delle attività istituzionali, degli utili o avanzi di gestione;
- predispose ed approva, tenuto conto del parere vincolante del Comitato dei Garanti, il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo (contabile e di missione);
- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni (anche modali) e dei lasciti; stabilisce i criteri direttivi per le erogazioni della Fondazione;
- delibera l'assunzione e il licenziamento del personale dipendente e dei collaboratori;

- predispone ed approva, tenuto conto del parere vincolante del Comitato dei Garanti, le modifiche statutarie;
  - delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio in caso di estinzione.
4. Il Consiglio di Amministrazione può conferire deleghe per la gestione a ciascuno (singolarmente o congiuntamente) dei suoi membri per determinate categorie di atti e/o per singole materie.
  5. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici che perverranno alla Fondazione stessa e cura il migliore utilizzo dei beni strumentali di cui la medesima dispone, anche mediante l'esercizio diretto e indiretto delle corrispondenti attività economiche.
  6. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante l'invio ai membri dello stesso, con qualsiasi strumento che ne garantisca la ricezione, di un avviso contenente l'elenco delle materie da trattare; gli avvisi devono essere recapitati agli interessati almeno 5 giorni o, in caso d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima dello svolgimento dell'adunanza.
  7. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.
  8. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili per complessivi massimi di tre mandati anche non consecutivi.

### **Articolo 11 – Presidente**

1. È nominato all'unanimità dagli altri 6 membri del Consiglio di Amministrazione, non all'interno degli stessi. In caso non si dovesse concordare all'unanimità per più di 4 consultazioni/votazioni consecutive sarà sufficiente la maggioranza relativa dei membri del Consiglio già nominati.
2. Deve essere persona di fiducia che sappia conciliare competenza, credibilità e capacità di rappresentanza.
3. Convoca, presiede e coordina le attività del Consiglio di Amministrazione, del quale, dopo la propria nomina, entra a far parte.
4. Ha la rappresentanza legale della Fondazione.





5. Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di quest'ultimo Organo nella prima riunione utile.

6. Nessun compenso è dovuto al Presidente; allo stesso sono riconosciuti i rimborsi per le spese direttamente sostenute per le attività svolte per la Fondazione.

### **Articolo 12 – Vice Presidente**

1. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, all'interno dei propri membri, a maggioranza assoluta dei votanti.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente; in caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le funzioni sono esercitate dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione. Il Consigliere più anziano è colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età.

3. Nessun compenso è dovuto al Vice-Presidente; allo stesso sono riconosciuti i rimborsi per le spese direttamente sostenute per le attività svolte per la Fondazione.

### **Articolo 13 – Collegio dei Revisori**

1. È composto da tre membri effettivi con contemporanea nomina di due membri supplenti, così nominati:

a) 1 (un) membro effettivo ed 1 (un) membro supplente nominati congiuntamente dai primi 10 donatori per entità della donazione fatta a sostegno dell'attività della Fondazione (tanto in conto capitale, quanto in conto esercizio) nei tre esercizi contabili precedenti; qualora non sia possibile individuare donatori nel numero sopra indicato, si farà riferimento ai donatori del precedente triennio;

b) 1 (un) membro effettivo nominato congiuntamente dai promotori dei primi 10 Fondi che hanno ricevuto il maggior numero di donazioni (per numero e non per importo) nei tre esercizi contabili precedenti; qualora non sia

possibile individuare promotori nel numero sopra indicato, si farà riferimento ai promotori del precedente triennio;

c) 1 (un) membro effettivo ed 1 (un) membro supplente nominati congiuntamente dal Prefetto di Parma, dal Sindaco del Comune di Parma, dal Presidente della Provincia di Parma o da altro ente che, per riforma della pubblica amministrazione, potrebbe aver sostituito o modificato gli stessi.

2. È compito del Collegio dei Revisori determinare e stilare le graduatorie di cui al precedente comma 1, lett. a) e b). È compito del Consiglio di Amministrazione comunicare a ciascuno degli aventi diritto la facoltà di esercitare i rispettivi diritti di nomina.

3. Il Presidente del Collegio dei revisori è eletto all'unanimità al proprio interno dai membri effettivi.

4. I membri del Collegio dei Revisori devono essere iscritti nel registro dei Revisori Legali dei Conti.

5. Il Collegio dei Revisori:

- controlla l'amministrazione della Fondazione, vigila sull'osservanza delle norme di legge, di Statuto e di regolamento ed, in particolar modo, sulla regolare tenuta della contabilità;

- in occasione della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio dei Revisori stesso, individua i donatori e i promotori ai quali spetti il diritto di nomina, così come previsto dagli artt. 10 e 13 dello Statuto.

6. I membri effettivi del Collegio possono partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

7. I membri del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo complessivo di tre mandati anche non consecutivi.

8. Nessun compenso è dovuto ai membri del Collegio di Revisori. Agli stessi sono riconosciuti i rimborsi per le spese direttamente sostenute per le attività svolte per la Fondazione.



## **Articolo 14 – Comitato dei Garanti**

1. È composto da
  - un membro nominato dal Consiglio del Distretto Notarile di Parma, scelto tra i propri iscritti;
  - un membro nominato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Parma, scelto tra i propri iscritti;
  - un membro nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della provincia di Parma, scelto tra i propri iscritti.
2. Il Comitato dei Garanti:
  - verifica e garantisce i terzi rispetto al perseguimento della mission e rispetto alla legittimità e alla trasparenza dei processi e delle procedure della Fondazione;
  - esprime parere vincolante in ordine al bilancio preventivo e al bilancio consuntivo;
  - esprime parere vincolante in ordine alle proposte di modifica statutaria;
  - arbitra eventuali vertenze in ordine all'applicazione dello statuto della Fondazione;
  - ha il compito di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra gli Organi della Fondazione, tra la Fondazione e i donatori e tra la Fondazione e i beneficiari delle somme nonché di deliberare, quale organo d'appello, circa la decadenza, la sospensione e la esclusione dei Consiglieri di Amministrazione e dei membri del Collegio dei Revisori.
3. I membri del Comitato dei Garanti durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.
4. Nessun compenso è dovuto ai membri del Comitato dei Garanti.



## **Articolo 15 – Segretario Generale**

1. Nel caso in cui lo ritenga necessario, il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario Generale della Fondazione.
2. Il Segretario Generale, se nominato, provvede al coordinamento funzionale ed organizzativo delle attività della Fondazione; egli è il capo degli uffici e del personale della Fondazione dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni.
3. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, ne adempie le funzioni il Vice Segretario Generale, ove nominato, o il dipendente o altro soggetto all'uopo delegato dal Consiglio di Amministrazione. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.
4. Il Segretario Generale di regola partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; redige i relativi verbali, anche avvalendosi del personale della Fondazione, di volta in volta ammesso a partecipare alle riunioni degli Organi; provvede a istruire gli atti per le deliberazioni degli Organi della Fondazione, a eseguirne le deliberazioni e a compiere tutti quegli atti per i quali abbia avuto mandato dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente della Fondazione

## **Articolo 16 – Patrimonio e finanziamento delle attività**

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
  - a) dai beni mobili e immobili di proprietà della Fondazione;
  - b) dalle eventuali liberalità destinate all'incremento del patrimonio.
2. La Fondazione svolge le proprie attività utilizzando:
  - a) le donazioni, le erogazioni e i lasciti testamentari ricevuti;
  - b) il ricavato dall'organizzazione di eventi occasionali di raccolta di risorse economiche;
  - c) il ricavato dallo svolgimento di attività connesse;
  - d) le rendite dell'investimento patrimoniale;
  - e) gli utilizzi di eventuali fondi di riserva costituiti con la destinazione di avanzi di gestione.



La Fondazione agisce la propria azione filantropica prevalentemente attraverso la costituzione di Fondi Patrimoniali Destinati attivati, all'interno della Fondazione, da promotori pubblici o privati e regolati da singoli ed appositi Regolamenti sottoscritti dalla Fondazione e dai promotori.

### **Articolo 17 – Disposizioni contabili**

1. L'esercizio contabile ha inizio l'1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il mese di aprile di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione predispone il progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, lo sottopone al parere vincolante del Comitato dei Garanti e, successivamente lo approva. Il bilancio dovrà essere composto da una parte contabile ed una parte sociale di missione nella quale siano evidenziate le donazioni raccolte, l'utilizzo delle stesse ed i risultati raggiunti.
3. Entro il mese di novembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione predispone il preventivo di bilancio dell'esercizio successivo, lo sottopone al parere vincolante del Comitato dei Garanti e, successivamente lo approva.
4. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e/o avanzi di esercizio, fondi, riserve e capitali durante della vita della Fondazione, a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
5. Gli utili e/o gli avanzi d'esercizio devono essere destinati allo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
6. All'interno del bilancio (contabile e di missione) dovranno essere evidenziate le donazioni modali ricevute ed il loro utilizzo.

### **Articolo 18 - Estinzione**

1. La Fondazione, previa autorizzazione dell'Autorità Governativa, oltre a procedere alla liquidazione nei casi e secondo le modalità previste dalla legge, può trasformarsi o fondersi in e con enti che perseguano esclusivamente fini di solidarietà sociale, allo scopo di conseguire più efficacemente le proprie finalità istituzionali.



2. Costituisce causa di estinzione della Fondazione la impossibilità di individuare per due esercizi consecutivi i donatori e i promotori che, ai sensi degli Articoli 10 e 13, sono essenziali ai fini della costituzione degli Organi.

3. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della Fondazione verrà devoluto in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Articolo 10 – comma 3 – dello statuto ad altre Onlus che perseguono finalità analoghe a quelle della Fondazione ed operano nello stesso territorio di riferimento, e comunque in piena conformità alla lett. f), dell'art. 10 del D.Lgs 4.12.1997, n. 460.

### **Articolo 19 – Norme transitorie**

1. La Fondazione si costituisce per trasformazione di MUNUS- Comitato per la Fondazione di Comunità di Parma, costituito in Parma, con atto pubblico del 12/09/2012, n.45073 di repertorio, n.13416 di raccolta del notaio in Parma dott. Michele Micheli.

2. In sede di costituzione della Fondazione, i membri del Consiglio di Amministrazione, di cui all'articolo 10 dello Statuto, ivi compreso il Presidente ed i membri effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori, ivi compreso il Presidente, sono nominati dal medesimo Comitato.

3. La loro durata in carica è fissata fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

4. In sede di costituzione della Fondazione, i membri del Comitato dei Garanti sono nominati ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto. La loro durata in carica è fissata fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

5. Ai fini dell'applicazione dell'Articolo 10, comma 1 lettere a) e b), e dell'Articolo 13, comma 1, lettere a) e b) si potrà tenere conto dei soggetti che abbiano operato a favore del Comitato dal quale la Fondazione ha avuto origine per trasformazione dello stesso.



## **Articolo 20 – Norme finali**

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni di legge vigenti. L'interpretazione e l'applicazione delle presenti norme deve avvenire in conformità e nel rispetto dei principi di solidarietà e di utilità sociale.